

*La omessa indicazione delle attività poste in essere per la predisposizione della proposta e del piano lascia presumere la inidoneità del ricorrente alla formazione della domanda di concordato*

Tribunale di Palermo, 19 giugno 2014. Presidente Novara. Estensore Claudia turco.

**Concordato con riserva - Doveri informativi - Inadempimento - Omessa indicazione delle attività compiute per la predisposizione della domanda di concordato – Inidoneità**

*La mancata indicazione, nell'ambito dei doveri informativi di cui all'articolo 161, comma 8, L.F., delle attività compiute per la predisposizione della domanda di concordato, lascia presumere che il ricorrente sia inidoneo alla predisposizione della proposta e del piano.*

*(Massima a cura di redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

*omissis*

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 161 comma VI L.F., presentato dalla in data 28.4.2014, con il quale si chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e la fissazione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo corredata dai documenti previsti dall'art. 161 commi II e III l. fall., ovvero per la proposizione del ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis comma I l. fall.;

visto il decreto in data 12-13.5.2014, con il quale il Tribunale ha concesso il termine per la proposizione della proposta e del piano di concordato, tenuto conto della pendenza di procedura prefallimentare ed ha stabilito il contenuto e la cadenza temporale degli obblighi informativi;

rilevato che le note depositate dalla ricorrente nei giorni 16.5.2014 e 16.6.2014 non appaiono soddisfare le richieste informative statuite dal Tribunale, conformemente a quanto prescritto dall'art. 161 comma VIII l. fall.;

rilevato, in particolare, che non risulta allegata la relazione sull'andamento della gestione, né la relazione che illustri le attività compiute in vista della proposizione della proposta di concordato, mancando ogni riferimento anche alle attività poste in essere per la riscossione del credito vantato nei confronti della A., che appare costituire l'unica voce di attivo rilevante ai fini concordatari;

considerato, peraltro, che la mancata indicazione delle attività compiute (specialmente negli ultimi trenta giorni) lascia presumere l'inerzia del ricorrente, comportamento da ritenersi del tutto inidoneo alla predisposizione della proposta e del piano;

ritenuta la necessità di convocare il ricorrente in camera di consiglio;

P.Q.M.

visto l'art. 161 comma VIII e 162 comma II L.F.;

dispone la comparizione del ricorrente dinanzi al Tribunale in camera di consiglio per l'udienza del \_.  
Manda alla Cancelleria perché comunichi con urgenza il presente decreto alla società ricorrente.

IL CASO.it